

Codice DB1118

D.D. 24 agosto 2012, n. 777

**Aumento della resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG "Asti" nelle tipologie "Asti" e "Moscatto d'Asti" vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG per la campagna 2012 - 2013 (vendemmia 2012).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

per la vendemmia 2012:

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. "Asti" e "Moscatto d'Asti" viene aumentata, per le motivazioni specificate in premessa a 81 ettolitri/ettaro (equivalente a 108 quintali/ettaro di uva);

- qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire "Asti" o "Moscatto d'Asti" D.O.C.G. quali l'osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come "uve" o "mosto" atti a divenire "Asti" o "Moscatto d'Asti" DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall'utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 81 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG "ASTI" o "Moscatto d'Asti" ;

- la perdita di prodotto determinato dall'utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d'Asti, eccedenti la resa di 108 quintali/ettaro, possono essere destinate, fino ad un massimo di 12 quintali di uva ad ettaro, o all'equivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato
- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà"

- I mosti di uve destinati a vino saranno inviati alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia.

- I mosti di uve destinati a succhi d'uva potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

- I mosti muti destinati alla concentrazione dovranno essere sottoposti al trattamento entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia.

- I mosti di uve in attesa di commercializzazione saranno oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell'Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

- Per la destinazione a succo d'uva e distillati è consentito l'utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010.

Il Dirigente  
Gualtiero Freiburger